

Modulo 1 – Notifica dell'ufficio specializzato all'istituto di previdenza e/o di libero passaggio
(art. 40 cpv. 1 LPP, art. 24^{bis} cpv. 1 LFLP, art. 13 cpv. 1 OAInc)

Se la persona tenuta al mantenimento è in ritardo di almeno quattro mensilità nel pagamento periodico degli alimenti e l'ufficio specializzato competente per l'aiuto all'incasso (art. 131 e 290 CC) conosce l'istituto di previdenza e/o di libero passaggio presso il quale sono depositati i suoi averi di previdenza, l'ufficio specializzato può notificare la persona in questione all'istituto mediante il presente modulo (art. 40 cpv. 1 LPP, art. 24^{bis} cpv. 1 LFLP, art. 13 cpv. 1 OAInc).

Questo modulo va utilizzato anche quando, dopo un cambiamento di domicilio dell'avente diritto ai contributi di mantenimento, diventa competente un nuovo ufficio specializzato e la procedura di aiuto all'incasso pendente NON è stata trasferita dall'ufficio specializzato del luogo precedente al nuovo ufficio competente conformemente all'articolo 5 capoverso 3, secondo periodo OAInc.

Conformemente all'articolo 40 capoverso 3 LPP e all'articolo 24^{bis} capoverso 4 LFLP, l'istituto di previdenza e/o di libero passaggio deve allora annunciare senza indugio all'ufficio specializzato l'esigibilità delle seguenti pretese della persona tenuta al mantenimento che gli è stata notificata:

- il versamento di una liquidazione in capitale unica di importo pari ad almeno 1000 franchi;
- il pagamento in contanti, secondo l'articolo 5 LFLP, di un importo pari ad almeno 1000 franchi;
- il prelievo anticipato nell'ambito della promozione della proprietà d'abitazioni secondo l'articolo 30c LPP e l'articolo 331e CO.

L'istituto di previdenza e/o di libero passaggio deve annunciare all'ufficio specializzato notificante anche la costituzione in pegno secondo l'articolo 30b LPP degli averi di previdenza della persona tenuta al mantenimento in questione nonché la realizzazione del pegno (art. 40 cpv. 4 LPP e art. 24^{bis} cpv. 5 LFLP).

I. Istituto di previdenza e/o di libero passaggio

Nome e indirizzo

II. Ufficio specializzato notificante

Nome e indirizzo

N. tel.

L'ufficio specializzato notificante è l'ufficio specializzato designato dal diritto cantonale che aiuta in maniera adeguata l'avente diritto al mantenimento che ne ha fatto richiesta a ottenere l'esecuzione della sua pretesa di mantenimento (art. 131 e 290 CC).

Le disposizioni (cantionali e/o comunali) determinanti per la competenza dell'ufficio specializzato notificante vanno allegate al modulo di notifica.

III. Persona tenuta al mantenimento

Cognome

Nome/i¹

Data di nascita

Indirizzo (se
disponibile)

Datore di lavoro (se
disponibile)

Numero AVS²

La presente notifica è effettuata per scritto, mediante invio postale raccomandato o in altro modo contro ricevuta (art. 40 cpv. 5 LPP, 24^{bis} cpv. 6 LFLP e 13 cpv. 6 OAInc).

II/La sottoscritto/a conferma la veridicità e la completezza dei dati forniti:

Luogo, data:

Firma/e:

Allegato:

- disposizioni cantonali e/o comunali determinanti la competenza dell'ufficio specializzato notificante

¹ P.f. indicare tutti i nomi ufficiali noti, per agevolare l'identificazione della persona tenuta al mantenimento.

² V. art. 50e cpv. 2 lett. b e cpv. 3 LAVS; dopo il 1° gennaio 2022, se disponibile e l'ufficio specializzato è autorizzato all'utilizzazione sistematica del NAVS, v. art. 153c cpv. 1 lett. a n. 3 e 4 LAVS